

Disegno di

**Legge
sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG)**

modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio n. del Consiglio di Stato,

decreta:

I

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

²Essa si applica alle Giudicature di pace, alle Preture, alle Preture di protezione, alla Pretura penale, al Tribunale di appello, al Ministero pubblico, all'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, alla Magistratura dei minorenni, al Tribunale dei minorenni, al Tribunale di espropriazione e al Consiglio della magistratura, riservate le disposizioni speciali.

Art. 2 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis}I membri specialisti delle preture di protezione sono eletti dal Gran Consiglio.

Art. 17 cpv. 3 (nuovo)

³Sono eleggibili a membri specialisti delle preture di protezione i cittadini che dispongono di una formazione in psicologia, pedagogia, medicina con specializzazione in psichiatria e psicoterapia o geriatria o pediatria e in lavoro sociale, oltre che di una comprovata esperienza professionale nella disciplina di competenza; il regolamento fissa i requisiti di dettaglio.

Art. 20 cpv. 1

¹I giudici del Tribunale di appello, i pretori, i pretori di protezione, i membri specialisti delle preture di protezione, il presidente della Pretura penale, i giudici di pace, gli assessori-giurati di primo grado e gli assessori-giurati di appello assumono il loro ufficio il 1° di giugno.

Capitolo II
Preture
Sezione 1
Preture

Competenze

Art. 37 cpv. 6 (nuovo)

⁶Il pretore e il pretore aggiunto giudicano affiancati dai membri specialisti di cui all'art 38d cpv. 1 le procedure di protezione di minori avviate dalle preture di protezione e a loro trasmesse, per attrazione di competenza, per una concomitante azione di mantenimento; le norme sulla composizione, il funzionamento e la ricusazione del collegio delle preture di protezione si applicano per analogia.

Sezione 2
Preture di famiglia

Sistema

Art. 38 (nuovo)

¹Le preture di famiglia giudicano tutti i casi che il libro secondo del Codice civile svizzero sottopone alla competenza di un giudice di prima istanza o dell'autorità di protezione.

²Le preture di famiglia includono:

- a) le preture;
- b) le preture di protezione.

³Le preture di famiglia applicano il Codice di procedura civile (CPC). Per le preture di protezione è fatta riserva per le norme di procedura previste dal Codice civile svizzero (art. 443-449c) e dall'art. 38o.

⁴Le preture di famiglia, laddove possibile, favoriscono la conciliazione e la mediazione.

⁵Il Tribunale di appello funge da autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 441 cpv. 1 CC sulla corretta applicazione del diritto di protezione del minore e dell'adulto da parte delle preture di famiglia; il regolamento definisce l'organizzazione e i compiti dell'autorità di vigilanza, attuati segnatamente per il tramite di un ispettorato.

⁶La Terza Camera civile del Tribunale di appello si pronuncia sui conflitti di competenza materiale tra le preture di famiglia di cui al cpv. 2.

Preture
a) competenze

Art. 38a (nuovo)

Le preture giudicano tutti i casi che il libro secondo del Codice civile svizzero sottopone alla competenza del giudice di prima istanza.

b) composizione, giurisdizione e funzionamento

Art. 38b (nuovo)

Per la composizione, la giurisdizione e il funzionamento delle preture fanno stato gli articoli 32-37.

Preture di protezione
a) competenze

Art. 38c (nuovo)

Le preture di protezione giudicano tutti i casi che il libro secondo del Codice civile svizzero sottopone alla competenza delle autorità di protezione.

- b) composizione** **Art. 38d (nuovo)**
¹Le preture di protezione giudicano in collegio di tre membri composto da un pretore di protezione o da un pretore di protezione aggiunto e da due membri specialisti.
²Le preture di protezione giudicano nella composizione di un giudice unico composto da un pretore di protezione o da un pretore di protezione aggiunto i casi previsti dal regolamento.
- c) giurisdizione** **Art. 38e (nuovo)**
¹Nel distretto di Mendrisio vi è una pretura di protezione nella quale vi sono un pretore di protezione e un pretore di protezione aggiunto.
²Nel distretto di Lugano vi è una pretura di protezione nella quale vi sono un pretore di protezione e sei pretori di protezione aggiunti.
³Nei distretti di Locarno e Vallemaggia vi è una pretura di protezione, nella quale vi sono un pretore di protezione e due pretori di protezione aggiunti.
⁴Nei distretti di Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina vi è una Pretura di protezione, nella quale vi sono un pretore di protezione e tre pretori di protezione aggiunti.
⁵Alle preture di protezione sono attribuite almeno sedici unità di membri specialisti che possono operare in tutti i distretti.
⁶Il regolamento disciplina l'organizzazione delle preture di protezione.
- d) assemblea delle preture di protezione** **Art. 38f (nuovo)**
¹L'assemblea delle preture di protezione è composta dai pretori di protezione, dai pretori di protezione aggiunti e dai membri specialisti delle preture di protezione.
²L'assemblea delle preture di protezione elegge tra i pretori di protezione un presidente e un vicepresidente che rimangono in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.
- e) presidente delle preture di protezione** **Art. 38g (nuovo)**
¹Il presidente delle preture di protezione ha le seguenti attribuzioni:
a) dirige la commissione amministrativa;
b) rappresenta istituzionalmente le preture di protezione;
c) partecipa a gremi cantonali o intercantonali in materia;
d) esercita altre funzioni definite dal regolamento.
²Il presidente è parzialmente sgravato dall'attività di pretore di protezione, secondo quanto disposto dal regolamento.
- f) commissione amministrativa** **Art. 38h (nuovo)**
¹La commissione amministrativa è composta dal presidente delle preture di protezione, dal vicepresidente, dai pretori di protezione e dal segretario generale.
²Essa è competente per l'amministrazione generale delle preture di protezione ed esercita le funzioni attribuite dal regolamento.
- g) direzione** **Art. 38i (nuovo)**
Il pretore di protezione dirige la pretura di protezione, vigila sul buon funzionamento dell'ufficio e ripartisce le cause.

- h) pretore di protezione aggiunto** **Art. 38j (nuovo)**
Il pretore di protezione aggiunto tratta in modo autonomo e sotto la propria responsabilità le cause attribuitegli dal pretore di protezione.
- i) collegio giudicante** **Art. 38k (nuovo)**
¹Il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto definiscono il collegio giudicante a norma dell'art. 38d cpv. 1 scegliendo i due membri specialisti con le competenze per il caso trattato.
²La composizione del collegio è comunicata senza indugio alla persona interessata dalla misura di protezione.
- j) funzionamento** **Art. 38l (nuovo)**
¹Le preture di protezione deliberano a numero completo, riservati i casi previsti dal regolamento.
²In caso di urgenza, quando la pretura di protezione competente non può decidere subito le misure di urgenza indispensabili, queste possono essere adottate da un servizio definito dal regolamento.
³La pretura di protezione competente deve verificare e decidere sulla misura tempestivamente.
- l) ricusazione** **Art. 38m (nuovo)**
¹Per la ricusazione dei membri della pretura di protezione si applicano i motivi di ricusazione e la procedura degli articoli 47-49 CPC.
²Quando il motivo di ricusazione è contestato, se la contestazione riguarda:
a) un singolo membro del collegio giudicante (art. 38d cpv. 1), decide la pretura di protezione medesima completata dal supplente del ricusato;
b) l'intero collegio (art. 38d cpv. 1) o la maggioranza di esso, decide la pretura di protezione viciniore stabilita nel regolamento;
c) il pretore di protezione e il pretore di protezione aggiunto che giudicano nella composizione di un giudice unico (38d cpv. 2), decide il pretore di protezione della pretura di protezione viciniore stabilita nel regolamento;
- m) supplenza** **Art. 38n (nuovo)**
¹In caso di ricusazione o di impedimento per malattia o per altro motivo, il pretore di protezione o il pretore di protezione aggiunto si suppliscono a vicenda, così come i membri specialisti.
²In caso di ricusazione o di impedimento di tutti i membri della pretura di protezione, la causa è devoluta alla pretura viciniore stabilita nel regolamento.
- n) procedura** **Art. 38o (nuovo)**
Oltre al Codice di procedura civile le preture di protezione applicano gli articoli 443-449c CC e le norme speciali di procedura previste dal regolamento.

o) informazione e segnalazioni

Art. 38p (nuovo)

¹Ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti, anche se vincolati dal segreto d'ufficio, sono tenuti a comunicare alla pretura di protezione i casi che richiedono un suo intervento e a trasmettere le informazioni rilevanti per l'adozione di eventuali misura di protezione.

²Sono riservati eventuali interessi pubblici preponderanti.

p) accertamenti

Art. 38q (nuovo)

La pretura di protezione può avvalersi della collaborazione di servizi comunali, cantonali e privati; il regolamento ne determina le modalità.

q) vigilanza

Art. 38r (nuovo)

¹La pretura di protezione esercita la vigilanza sui curatori e ha la competenza disciplinare nei loro confronti.

²Le sanzioni e il procedimento vengono definite dal regolamento.

Art. 48 lett. f n. 1, 3, 7

f) la **Camera di protezione**, composta di tre membri, che giudica: *in seconda istanza*:

1. i reclami contro le decisioni sulle domande di riconsiliazione contro le preture di protezione o i suoi membri;

(...)

3. i ricorsi contro le decisioni disciplinari adottate dalle preture di protezione;

(...)

7. i reclami contro le decisioni delle preture di protezione (art. 450 CC);

Procedure pendenti

Art. 89b (nuovo)

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del sono evase dall'autorità in base alle nuove disposizioni.

Nomina e incarico

Art. 89c (nuovo)

¹Il periodo di nomina dei pretori di protezione, dei pretori di protezione aggiunti e dei membri specialisti delle preture di protezione corrisponde a quello dei pretori.

²Il conferimento della nomina e dell'incarico di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. c LORD è di competenza del Consiglio di Stato fino all'entrata in funzione delle preture di protezione.

³Nei primi due anni di attività le preture di protezione delegano il conferimento della nomina e dell'incarico al Consiglio di Stato giusta l'art. 17a LORD.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Allegato di modifica e abrogazione di altre leggi

1. La legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto dell'8 marzo 1999 (LPMA) è abrogata.

2. La legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 n. 6, 8 e 9, 10 (nuovi)

¹L'onorario annuo dei magistrati è così stabilito:

(...)

6. Pretori, pretori di protezione, presidente della Pretura penale, presidente del Tribunale di espropriazione e magistrato dei minorenni

8. Pretore aggiunto e pretore di protezione aggiunto

(...)

9. Membro specialista delle preture di protezione in ambito psicologico/pedagogico: fr. 146'328.00

10. Membro specialista delle preture di protezione in ambito lavoro sociale: fr. 121'031.00

3. La legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 è modificata come segue:

*B. Autorità parentale
(art. 296 CCS)
abrogato*

Art. 39-39d
abrogati

4. La legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 è modificata come segue:

Nomina dei curatori Art. 4

L'ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (ingegnere geometra) è tenuto ad inoltrare alla competente Pretura di protezione un'istanza di nomina di un curatore allorché egli ritenga che ne siano dati i presupposti secondo le disposizioni di cui agli articoli 390-391 CC.

5. La legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol) è modificata come segue:

Art. 7c cpv. 2

²La persona presa in custodia va informata sul motivo del provvedimento e, se le circostanze lo consentono, deve esserle fornita l'opportunità di informare una persona di sua fiducia. Per persone minorenni o persone sotto curatela generale deve essere informato il rappresentante legale.

6. La legge tributaria del 21 giugno 1994 è modificata come segue:

Art. 173 lett. a

Le operazioni d'inventario hanno inizio:

- a) quando l'autorità ne fissa la data di apertura convocando almeno uno degli eredi maggiorenni raggiungibile e i rappresentanti degli eredi minorenni o sotto curatela; la non comparsa non pregiudica la validità degli inventari;

7. La legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan) è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2

²Le sterilizzazioni praticate su una persona sotto curatela generale o permanentemente incapace di discernimento devono essere notificate da chi le ha eseguite al Medico cantonale nel termine di 30 giorni.

8. La legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP) è modificata come segue:

Art. 2 lett. a

Sono bisognose di assistenza le persone:

- a) indicate nell'art. 426 CC;

Art. 20 cpv. 1 lett. b, c (modifica) e cpv. 2 (abrogato)

¹Il collocamento o il trattenimento in una UTR avviene per decisione: (...)

- b) della Pretura di protezione del luogo di domicilio per le persone previste all'art. 426 CC o dal direttore del settore del luogo di domicilio in caso di malattia psichica;
- c) dell'autorità prevista dal diritto federale per i minorenni (art. 310, 315, 315a, 327a e 327c CC).

²*abrogato*

Art. 22 cpv. 1, 2

¹In caso di urgenza la decisione di collocamento coattivo giusta gli art. 20 cpv. 1 lett. b) e c) e 23 è di competenza, oltre che delle Autorità ivi designate, anche della Pretura di protezione del luogo di residenza della persona oppure di un medico abilitato all'esercizio in Svizzera.

²Per le persone tutelate (art. 327a e 398 CC) è inoltre competente il tutore o il curatore.

6. Informazione

Art. 27

La Pretura di protezione del luogo di dimora, le Autorità previste all'art. 22, o, se da queste Autorità appositamente delegato, il responsabile dell'UTR presso cui l'utente è collocato o trattenuto, informano la Pretura di protezione del luogo di domicilio quando collocano o trattengono in una UTR una persona sotto curatela generale oppure quando ritengono che altre misure siano necessarie nei confronti di altri utenti.

Art. 43 cpv. 1

¹L'utente ha diritto in ogni tempo di farsi assistere e rappresentare da una persona di sua fiducia nella cura dei suoi interessi personali e patrimoniali, riservate le norme federali sul diritto di protezione dei minori e degli adulti.

Art. 46 cpv. 1

¹Competente per il rilascio di utenti coattivamente collocati dalle autorità e persone previste dagli art. 20 cpv. 1 lett. b) e c), 22 e 23 è il direttore del settore o persone da lui designate, responsabili di UTR e aventi un titolo medico. È riservato il diritto federale; nella decisione di collocamento della Pretura di protezione può essere prevista la delega di competenza per il rilascio al direttore di settore.

Art. 50 cpv. 1^{bis} (nuovo), 3 e 5 (nuovo)

^{1bis}Contro le decisioni delle preture di protezione è dato reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello.

(...)

³Contro la decisione della CG è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale di appello.

(...)

⁵Se necessario, il Presidente dell'autorità di reclamo dispone, in favore del reclamante, l'assistenza di una persona esperta nel campo oggetto della controversia, se del caso di un curatore ai sensi dell'art. 450e cpv. 4 CC.

Forma

Art. 51

¹Il reclamo deve essere presentato nella forma scritta nel termine di 10 giorni dall'adozione della misura coattiva. Per le misure restrittive della libertà di movimento (art. 385 cpv. 1 CC e 439 cpv. 1 n. 5 CC), la pretura di protezione può essere adita in ogni tempo.

²Il reclamo contro una decisione in materia di ricovero a scopo di assistenza non deve essere motivato.

Art. 53 cpv. 1

¹Il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo che l'autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti.

Art. 54 cpv. 1, 4 e 5 (nuovo)

¹Ricevuto il ricorso il Presidente lo intima al responsabile dell'UTR per osservazioni.

(...)

⁴La CG e la Camera di protezione del Tribunale di appello decidono entro breve termine, di regola entro cinque giorni feriali dal ricevimento del reclamo nel caso di ricovero a scopo di assistenza.

⁵La decisione della CG fa espresso riferimento alla facoltà di ricorrere alla Camera di protezione del Tribunale di appello.

Perizia psichiatrica Art. 54a (nuovo)

¹In caso di turbe psichiche, la decisione è presa sulla base di una perizia psichiatrica.

²La perizia psichiatrica sia in caso di ricovero per turbe psichiche da parte della pretura di protezione, che di ricorso contro tale decisione, deve esprimersi segnatamente sul danno concreto per la salute o la vita dell'interessato o di terzi, la necessità di un trattamento stazionario, la percezione che l'interessato ha del suo stato e l'idoneità dell'istituto.

Art. 55 cpv. 1

¹La privazione e la restrizione della libertà personale, avvenuta in violazione delle norme della presente legge, conferisce il diritto ad un risarcimento del danno e, se giustificata dalla gravità del pregiudizio, a un'indennità di riparazione morale (art. 454 CC).

9. La legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) è modificata come segue:

Art. 22o cpv. 1

¹Per l'assicurato maggiorenne che presenta una situazione economica che gli permette di onorare i crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scoperti, l'autorità designata dal Consiglio di Stato può presentare formale segnalazione alla Pretura di protezione per l'adozione di eventuali misure a protezione.

Art. 22t cpv. 2

²Per gli assicurati cui è stata prevista una misura di protezione secondo il diritto di protezione dei minori e degli adulti, il pagamento rimane in sospeso finché la misura non è revocata e/o il credito relativo all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scoperto non è stato pagato integralmente.

10. La legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 1

¹L'intervento dello Stato nella sfera privata e familiare avviene su richiesta della famiglia, su segnalazione di terzi previo consenso del titolare dell'autorità parentale, oppure su decisione della Pretura o della Pretura di protezione.

Art. 16 cpv. 1 lett. b

¹Sono prestazioni di servizio sociale individuale quelle indirizzate alle famiglie o ai loro singoli membri, segnatamente:

(...)

b) la valutazione socio-familiare richiesta dalle Preture e Preture di protezione;

Art. 23 cpv. 1

¹Per ogni affidamento l'unità amministrativa competente o l'autorità tutoria o giudiziaria che ha ordinato l'affidamento, il responsabile del centro educativo o la famiglia affidataria in collaborazione con il detentore dell'autorità parentale, elaborano e applicano il progetto educativo di affidamento.

11. La legge sul notariato del 26 novembre 2013 è modificata come segue:

Art. 25 lett. b

Il notaio termina la sua funzione:

(...)

b) quando è sotto curatela generale o inabilitazione ai sensi del Codice civile svizzero (CC) o del CP;